

Forse oggi pubblicazione in «Gazzetta»

# Decreto revisori in cerca di regole transitorie

**Marco Bellinazzo  
Franco Roscini Vitali**

Il decreto legislativo sulla revisione contabile, approvato dal Consiglio dei ministri a fine gennaio per recepire la direttiva n. 43/06, non è ancora approdato in Gazzetta. Un ritardo che, a questo punto, non produce danni, anzi è ben accetto dalle imprese e dai professionisti che le assistono, perché ci sono non pochi problemi connessi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Manca infatti un chiaro periodo transitorio che fissi il calendario di applicabilità degli obblighi e delle procedure stabilite dalla disciplina Ue.

Ci sono, del resto, una serie di norme che per essere operative necessitano dell'emanazione di un regolamento. Altre, invece, sono immediatamente applicabili. In particolare, dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del provvedimento legislativo dovranno essere emanati una ventina di regolamenti. È

probabile che il ministero dell'Economia li accorpi in tre gruppi. Un primo riguarderà tirocinio, esame di idoneità, tenuta del registro dei revisori e formazione; il secondo deontologia e segreto professionale; e il terzo il passaggio di consegne dal ministero della Giustizia a Via XX Settembre. Uno specifico regolamento, per esempio, dovrà definire il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio e tutto quanto riguarda lo stesso. Infatti, la norma transitoria precisa che le disposizioni abrogate continuano a essere applicate fino alla data di emanazione dei regolamenti.

Per le regole subito applicabili, invece, la pubblicazione sulla Gazzetta del decreto di recepimento in questo periodo dell'anno, quando sono convocate le assemblee per l'approvazione dei bilanci 2009, pone notevoli problemi. Nelle società a responsabilità limitata (srl) è

previsto, per esempio, l'obbligo di nomina del collegio sindacale anche nelle ipotesi in cui la società deve redigere il bilancio consolidato e quando controlla una società tenuta alla revisione legale. L'assemblea che approva il bilancio nel quale scatta l'obbligo deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina del collegio sindacale: in caso contrario, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi interessato. Altro esempio riguarda le srl, veicoli di cartolarizzazione, che hanno emesso obbligazioni negoziate in mercati regolamentati, sino ad ora non tenute alla revisione, che diventano enti di interesse pubblico con norma immediatamente in vigore.

Non sempre è facile capire se si rientra in una fattispecie già completa o per la cui efficacia è necessario un ulteriore intervento normativo. Per non imporre una difficile analisi delle disposizioni immediatamente applicabili, rispetto a quelle che necessitano dell'emanazione di regola-

menti, sarebbe auspicabile per-

ciò che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto avvenisse dopo la campagna di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2009 e, pertanto, nei mesi di maggio o giugno e non prima. O quanto meno - visto che non è esclusa una pubblicazione già domani - che sia disposto un adeguato periodo transitorio per l'applicabilità delle disposizioni che impongono gli adempimenti più complessi.

Dal decreto derivano per i revisori importanti novità, a partire dal controllo sullo svolgimento della revisione legale ogni sei anni e ogni tre per i revisori degli enti di diritto pubblico. Controllo che riguarderà l'attività svolta, ovvero come è stata fatta la revisione e avrà per oggetto i documenti e le carte di lavoro che il revisore deve conservare per dieci anni dalla data della relazione di revisione. Ma riguarderà anche l'indipendenza del professionista.